



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00969/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2025, presentato, in data 29 ottobre 2025, dalla Esseti ASD Basket Terni contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, anche *inaudita altera parte*, della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Umbro della FIP in data 16 ottobre 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo d'urgenza proposto dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento emesso, in data 13 ottobre 2025, dal Giudice Sportivo dell'Ufficio Giustizia Regionale Umbria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 25, Giudice Sportivo Regionale n. 5, con cui è stata irrogata, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica per 4 gare.

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe per sopravvenuta carenza d'interesse.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 2 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 2 dicembre 2025.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno